

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4301

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLLESELLI, RUFFINI, NUCCI, CAVALLARI, CANESTRARI

Presentata il 25 luglio 1967

Interpretazione autentica degli articoli 17 e 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla istituzione e ordinamento della scuola media statale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il collocamento del personale di ruolo ordinario e aggiunto delle sopresse scuole di avviamento professionale — ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e successive norme di attuazione — è stato effettuato, a seguito di dichiarazioni rilasciate dagli Enti locali, sulla base della denominazione formale attribuita ai dipendenti dei singoli comuni prescindendo dalle funzioni di fatto svolte e dalle norme di cui all'articolo 82 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965.

Tale articolo infatti dispone la tassativa presenza di un segretario quando la popolazione scolastica sia almeno di 100 alunni per tre anni di seguito.

La prassi seguita ha provocato diversi inquadramenti per identiche posizioni giuridiche. In altre parole il dipendente con inequi-

vocabili funzioni di segretario presso le ex Scuole di avviamento professionale è stato inquadrato nella carriera di concetto o nella carriera esecutiva, a seconda che l'Amministrazione comunale competente ha considerato il segretario della scuola appartenente ai ruoli di concetto od esecutivi.

Inoltre contro le evidenti intenzioni del legislatore che prevede all'articolo 17 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, la conservazione ad ogni effetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite nella carriera di provenienza, non sono stati rispettati i trattamenti economici in godimento.

Questa proposta intende riportare ordine ed equità in tale materia attraverso l'autentica interpretazione delle norme dettate dal legislatore con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Ai fini della corrispondenza dei ruoli di cui agli articoli 17 e 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e successive norme di attuazione, il personale che alla data di entrata in vigore della predetta legge, svolgeva le fun-

zioni di segretario nelle scuole in cui ai sensi dell'articolo 82 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, doveva esserci un segretario, è considerato appartenente alla carriera di concetto prescindendo dalla posizione formalmente attribuita allo stesso dai singoli comuni.

Ai fini della conservazione ad ogni effetto, delle posizioni di carriera acquisite nei ruoli di provenienza, prevista dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e successive norme di attuazione, deve intendersi anche la posizione economica da realizzarsi mediante la concessione di un assegno personale pensionabile e riassorbibile pari alla differenza tra le competenze dovute dallo Stato e quelle corrisposte dalle Amministrazioni comunali di provenienza, alla data di inizio del trattamento economico statale.